

Premesso in fatto

Con istanza depositata in data 20.10.2004 al tribunale fallimentare di La Spezia, la s.p.a. ENI chiedeva dichiararsi il fallimento della s.r.l. Trusendi Trasporti. Con successive istanze, chiedevano il fallimento della predetta s.r.l. anche Roberto Giromini e la soc. Autostrade per l'Italia s.p.a..

Ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione la s.r.l. Trusendi Trasporti, assumendo che la giurisdizione si appartiene al giudice della Angola, tenuto conto che in questa nazione, in Malanga, provincia di Luanda, ha trasferito la sua sede legale. Sostiene tale assunto l'istante sulla base degli artt. 9 e 24 l. fall.

Resistono con rispettivi controricorsi la s.p.a. Eni e la s.p.a. Autostrade per l'Italia.

L'Eni ha anche presentato memoria.

Considerato in diritto

1.Va affermata la giurisdizione del giudice italiano.

La s.r.l. Trusendi Trasporti ha infatti trasferito la propria sede legale in Angola solo in data 7.9.2005, successivamente all'istanza di fallimento da parte della s.p.a. ENI, che era stata depositata presso il tribunale di La Spezia il 20.10.2004.

Ai sensi dell'art. 9 della legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267), la competenza a provvedere sul ricorso per fallimento va individuata con riferimento al luogo in cui ha sede l'impresa al momento del deposito del ricorso medesimo nella Cancelleria del giudice al quale esso è rivolto, quello essendo il momento in cui

il procedimento ha inizio. Pertanto rileva solo il trasferimento della sede che sia avvenuto prima del deposito del ricorso, ove difetti la prova del carattere fittizio o strumentale di detto trasferimento di sede (Cass. 08/03/2005, n.5033; Cass. 10/06/2005, n. 12285).

2.1. Discorso analogo va effettuato in relazione alla giurisdizione. Rientra, quindi, nella giurisdizione del giudice italiano il procedimento per la dichiarazione di fallimento di una società avente sede in Italia all'atto della presentazione dell'istanza di fallimento, non assumendo rilevanza, al fine dell'individuazione della competenza giurisdizionale, il successivo trasferimento all'estero della sede sociale in considerazione del principio della "perpetuatio iurisdictionis" (art. 5 c.p.c) (Cass. Sez. Unite, 11/11/1994, n.9417).

2.2. Anzi queste S.U. hanno affermato che spetta al giudice italiano la giurisdizione anche con riguardo all'istanza di fallimento presentata nei confronti di società di capitali, già costituita in Italia, che, dopo il manifestarsi della crisi dell'impresa, ma prima del deposito dell'istanza di fallimento, abbia trasferito all'estero (nella specie: in Ucraina) la sede legale, allorché a detto trasferimento non abbia fatto seguito anche il trasferimento dell'effettivo esercizio di un'attività imprenditoriale e del centro dell'attività direttiva ed amministrativa, in quanto il trasferimento si è risolto in un atto meramente formale, restando pertanto escluso che esso sia stato posto in essere conformemente alla legge degli Stati interessati. In tal caso, ai sensi dell'art.

25, comma 1, della legge n. 218 del 1995, spetta al giudice del luogo in cui si è perfezionato il procedimento di costituzione della società stabilire, in conformità al proprio ordinamento, quale sia in concreto la sede effettiva della società (Cass. Sez. Unite, 16/02/2006, n.3368).

2.3. Quindi, poiché nella fattispecie l'istanza di fallimento fu regolarmente depositata presso il tribunale fallimentare di La Spezia il 20.10.2004, la giurisdizione si appartiene al giudice italiano, essendo irrilevante il successivo trasferimento della sede legale della società in Angola in data 7.9.2005.

3.1. Va accolta la domanda di condanna dell'istante al risarcimento del danno per responsabilità processuale aggravata.

Infatti costituisce causa di responsabilità processuale aggravata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 c. p. c., la proposizione, come nella fattispecie, di regolamento di giurisdizione senza il riscontro preventivo (nell'esercizio di un minimo di elementare diligenza) dell'erroneità della propria tesi alla stregua della disciplina positiva e della giurisprudenza, costituendo tale difetto di diligenza un elemento rilevatore di un uso distorto del regolamento ai fini meramente dilatori, oltre che, secondo nozioni di comune esperienza, di conseguenze pregiudizievoli per le controparti (Cass. Sez. Unite, 30/10/1992, n.11848).

3.2. Ai fini della quantificazione del danno la Corte può fare riferimento a nozioni di comune esperienza, tra cui il pregiudizio che la controparte subisce per il solo fatto di essere stata

costretta a contrastare un'ingiustificata iniziativa dell'avversario, non compensata, sul piano strettamente economico, dal rimborso delle spese e degli onorari del procedimento stesso, liquidabili secondo tariffe che non concernono il rapporto tra parte e cliente (Cass. 24/02/2000, n.16; Cass. Sez. Unite, 19/02/2002, n.2420).


Ritiene questa Corte che la ricorrente vada condannata al danno da responsabilità aggravata, liquidato equitativamente in favore di ciascuna delle resistenti in €. duemila, nonché al ristoro delle spese processuali.

P.Q.M.

Dichiara la giurisdizione del giudice italiano e condanna la ricorrente a risarcire il danno ex art. 96 c.p.c., liquidato in favore di ciascuna controricorrente in €. duemila//00; nonché a rimborsare alle stesse delle spese di questo regolamento, liquidate per ciascuna resistente in €. 4200,00, di cui €. 4000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, lì 20 gennaio 2009.

Il Presidente



IL CANCELLIERE
Giovanni Giambattista

Depositata in Cancelleria



oggi, - 9 FEB. 2009

IL CANCELLIERE
Giovanni Giambattista